

ENTE DEL PARCO DEL CONERO

Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 15 P

Oggetto: nulla osta ex art. 13 L. 394/91, art. 26 L.R. 15/94 ed art. 3 del Regolamento del Parco e Valutazione di Incidenza ai sensi della Direttiva Habitat 43/92 CE e della DGR Marche 1661/2020, per l'intervento di "Opere di tutela ambientale della falesia di Ancona - messa in sicurezza tratto zona Cardeto – CUP E33H19000110001" NEL Comune di Ancona (AN)" – Conferenza di Servizi decisoria dell'08/06/2022.

Data: 07/06/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di giugno, nel proprio ufficio,

Il Direttore

Premesso che,

ai sensi dell'art. 26 della Legge Regionale 28 Aprile 1994 n. 15 il rilascio di concessioni o autorizzazioni relativi ad interventi, impianti od opere all'interno del parco è sottoposto a previo nulla osta dell'organismo di gestione del Parco stesso secondo le modalità previste dall'art. 13 della legge 394/1991;

con delibera di Consiglio Direttivo n.76 del 28/05/2015 è stato approvato il Regolamento del Parco del Conero Pubblicato sul supplemento n. 6 al BUR n.49 del 18/06/2015 che è entrato in vigore il 16/09/2015;

il Regolamento del Parco del Conero all'art. 2 definisce le modalità di presentazione delle domande di rilascio del nullaosta e le procedure per il rilascio ovvero il non rilascio dei nullaosta;

nel rispetto del co. 13 dell'art. 2.1 del Regolamento il nulla osta è rilasciato ovvero negato dal Direttore con propria determinazione, viste le risultanze del parere espresso dalla Commissione Tecnica e/o dal Responsabile del Procedimento.

Visti:

le Direttive "Habitat" n. 92/43/CEE, 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e "Uccelli" (Direttiva 147/2009/CE che sostituisce la direttiva 79/409/CEE, del 2 aprile 1979);

Visto il D.P.R. n. 357 del 08.09.1997 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e s. m e i.;

Vista la L.R. Marche n. 6 del 12.06.2007 e ss.mm.ii. in materia di disposizioni per la Rete Natura 2000; in particolare visto l'art. 24 della L.R. Marche n. 6/2007, Gestione dei siti;

Vista la DGR Marche n. 1471 del 27 ottobre 2008, approvata ai sensi dell'articolo 4 del DPR n. 357/97, che ha adeguato le misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale, di cui alla direttiva 79/409/CEE, e per i Siti di Importanza Comunitaria, di cui alla direttiva 92/43/CEE, al Decreto ministeriale 17 ottobre 2007 contenente criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e a ZPS.

Vista la DGR marche n. 1661 del 30.1.2020 ad oggetto: Adozione delle linee guida regionali per la valutazione di incidenza quale recepimento delle linee guida nazionali. Revoca della DGR n. 220/2010e ss. mm. e ii..

Visto il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 del Conero pubblicato sul BUR Marche 64 del 31/07/15;

con Determina Direttoriale n. 71 del 04.07.2018 l'Agr. Elisabetta Ferroni dell'ufficio Valorizzazione Ambientale è individuata come responsabile del procedimento per il rilascio dei nulla osta di carattere ecologico-ambientale e per i pareri in merito alla Valutazione di Incidenza per piani o interventi che possono avere incidenza significativa sui Siti Natura 2000 per cui il Parco del Conero è stato individuato come Ente Gestore, fatta eccezione per quegli interventi che si ritiene non possano avere significative implicazioni di carattere ecologico.

Considerato che è pervenuta a questo Ente da parte del Comune di Ancona la richiesta acquisita al ns protocollo 1822 del 24/05/2022 per la messa in sicurezza della falesia del Cardeto.

Precedentemente, in data 20/04/2022, su richiesta del Comune di Ancona, è avvenuta la pubblicazione dello studio di incidenza e della relazione tecnica generale del progetto sul sito internet del Parco (sezione Albo Pretorio – Valutazioni di Incidenza);

L'intervento infatti, pur ricadendo al di fuori dei perimetri dei Siti Natura 2000 del Conero, ai sensi del par. 5.11 della DGR 1661/2020, recante le nuove linee guida regionali, necessita della Valutazione di Incidenza in quanto rientrante nelle seguenti tipologie di interventi:

- *il piano o l'intervento che interferisca con elementi del paesaggio ecologico connessi direttamente ad uno o più siti Natura 2000 (corsi d'acqua, vegetazione ripariale, siepi podereali, zone umide, habitat di specie);*
- *il piano o l'intervento che possa interferire direttamente (prelievo venatorio, collisioni con veicoli, collisioni con strutture o infrastrutture, folgorazione su linee elettriche) o indirettamente (disturbo antropico, inquinamento acustico, inquinamento luminoso, inquinamento elettromagnetico, sottrazione di risorse alimentari, modificazione dell'habitat, barriere ecologiche) con popolazioni faunistiche di specie di interesse comunitario distribuite con continuità ecologica con siti Natura 2000 limitrofi.*

La dott.ssa Ferroni ha relazionato al direttore in merito alle valutazioni sulla pratica in oggetto, evidenziando che:

- lo Studio di Incidenza non è stato redatto in conformità alle Linee Guida di cui alla DGR Marche 1661/2020 e non affronta in maniera esaustiva alcune potenziali criticità degli interventi previsti in progetto, tuttavia le possibili interferenze dell'intervento risultano sufficientemente chiare;
- in particolare, non viene per niente preso in considerazione il rischio che il materiale di risulta del disaggio, accumulato nell'area di deposito a ridosso della falesia, possa finire in mare ad opera delle mareggiate e danneggiare quindi le biocenosi marine habitat di interesse comunitario 1170, con particolare riferimento alla facies più pregiata e sensibile costituita dalle praterie a *Cystoseira compressa* e *Gongolaria barbata*; la sistemazione del materiale con la tecnica delle fascinate prevista in progetto potrebbe non risultare adeguata, dal momento che il materiale sarà presumibilmente prevalentemente roccioso, inoltre addossando il materiale alla falesia si andranno a "seppellire" quegli esemplari della flora tipica della falesia che attualmente vi crescono;
- La documentazione presentata, inoltre, non prende in considerazione le interferenze degli interventi in progetto con la presenza di esemplari di "Specie vegetali particolarmente protette" ai sensi dell'art. 10.1 del Regolamento del Parco, che sono stati riscontrati essere particolarmente diffusi nell'area di intervento; né le interferenze con gli esemplari arbustivi presenti sul ciglio sommitale, presumibilmente da rimuovere per poter realizzare il cordolo in cemento, per cui il progetto presentato non prevede le piantagioni compensative obbligatorie in base al Regolamento del Parco (art. 2.12-2.13);
- Lo Studio non considera, infine, con riferimento ai possibili impatti cumulativi, il fatto che già ampie porzioni di falesia sono state "messe in sicurezza" in maniera simile;
- per quanto riguarda invece eventuali impatti nei confronti della popolazione di Falco Pellegrino, presi in considerazione nello Studio di Incidenza solo genericamente, senza far riferimento alla possibile perdita di siti di nidificazione, è stato possibile accertare, grazie ai contatti con gli esperti di avifauna che studiano il Conero, che tale specie non nidifica, né ha nidificato in passato, nella porzione di falesia oggetto di intervento;

- in occasione dei sopralluoghi è stato possibile accertare la presenza, nella porzione di falesia subito a monte delle grotte, di specie esotiche localmente invasive quali l'ailanto e il pitosforo;

La stessa ha evidenziato, inoltre, che l'intervento previsto contrasta con la normativa del Regolamento del Parco, ed in particolare con l'Allegato H che prevede: "Aree rupestri Protezione caduta massi: Divieto assoluto della messa in opera di reti. Nel solo caso di necessità di difesa di strutture antropiche valutare il disaggio in periodo non riproduttivo".

Tenuto conto di quanto emerso in sede di Commissione Tecnica e delle motivazioni di interesse pubblico sottese all'intervento, il sottoscritto ha pertanto sottoposto al Consiglio Direttivo la pratica, al fine poter derogare (ai sensi dell'art. 24.3 - Autorizzazioni e deroghe del Regolamento) al divieto previsto dall'Allegato H del Regolamento stesso, dal momento che nell'area oggetto di intervento è nota la non nidificazione del Falco Pellegrino e ritenendo pertanto non sussistenti motivi ostativi all'intervento dal punto di vista ecologico/ambientale.

Pertanto, preso atto della documentazione presentata, tenuto conto del verbale della Commissione Tecnica tenutasi in data odierna, che si allega, della Delibera di Consiglio Direttivo n° 88 del 07/06/2022, sulla base della quale il divieto previsto dall'Allegato H del Regolamento può essere derogato (ai sensi dell'art. 24.3 - Autorizzazioni e deroghe del Regolamento stesso), dal momento che nell'area oggetto di intervento è nota la non nidificazione del Falco Pellegrino;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.;

Vista la legge n. 127/97 e ss. mm. e ii.;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo Unico Enti Locali;

Visto il Piano del Parco Del Conero pubblicato sul supplemento n° 5 al BUR Marche n° 37 del 29/04/2010;

Visto il Regolamento del Parco del Conero pubblicato sul BURM del 18/06/2015;

Visto il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 pubblicato nel BURM n. 64 del 31.07.2015;

DETERMINA

Di rilasciare, fatti salvi eventuali diritti di terzi nonché eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie, comunque denominate, **il nulla osta ed il parere favorevole in merito alla Valutazione di Incidenza** (fase di Valutazione Appropriata), agli interventi in progetto in quanto, *sulla base dei dati forniti e valutati*, e con l'adozione di determinate misure di mitigazione, *è possibile concludere che la realizzazione delle opere in oggetto non determinerà incidenze significative sui Siti Natura 2000, non pregiudicando il mantenimento dell'integrità degli stessi in riferimento agli obiettivi ed alle misure di conservazione di habitat e specie. Il nulla osta ed il parere positivo sono subordinati al rispetto integrale delle seguenti prescrizioni:*

1. gli interventi di disaggio non dovranno alterare l'attuale morfologia della falesia, caratterizzata dall'alternanza di porzioni più verticali non o poco vegetate e altre meno verticali e più vegetate, a formare dei gradoni che corrispondono all'alternanza di strati geologici più o meno soggetti ad erosione;
2. le reti non dovranno essere plastificate, al fine di evitare rischi di inquinamento da microplastiche;
3. per quanto riguarda i voli con l'elicottero cui si fa cenno nel progetto, per il trasporto dei materiali, dovrà essere richiesto apposito nulla osta al Parco per il sorvolo e l'atterraggio;
4. il progetto esecutivo dovrà comprendere un approfondimento botanico-vegetazionale che individui:
 - o numero e specie degli arbusti presenti sul ciglio sommitale della falesia e interferenti con la realizzazione del cordolo in cemento armato, con relativo piano di compensazione ai sensi degli articoli 2.12 e 2.13 del Regolamento del Parco;

- una proposta di compensazione consistente nell'eliminazione degli esemplari di specie esotiche (ailanto, pitosforo e eventuali altre che dovessero essere riscontrate) presenti nella porzione di falesia immediatamente sopra le "grotte";
- modalità alternative di sistemazione, con tecniche di ingegneria naturalistica, del materiale di risulta del disaggio, prevedendo anche di effettuare la raccolta sul posto dei semi, e la semina, delle specie autoctone che spontaneamente colonizzano il detrito proveniente dalla falesia. Può essere prevista anche la messa a dimora di piantine radicate, selezionando specie adatte al sito (tra quelle che già vi crescono e autoctone del Conero) e tenendo conto che, nel rispetto del Regolamento, il germoplasma dovrà avere provenienza locale; pertanto si consiglia di rivolgersi ai vivai dell'Assam (tel 0718081) che già dispongono di piantine ottenute da semi o talee raccolte sul Conero o comunque nella Regione Marche;

Tale approfondimento dovrà essere consegnato al Parco appena disponibile e comunque con congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori;

5. tutte le misure di mitigazione già previste in progetto e nello Studio di Incidenza hanno valore prescrittivo e in particolare:

- Tutte le opere previste in parete, possibile habitat di specie nidificanti, saranno svolte lontano dal periodo di riproduzione delle specie maggiormente a rischio, evitando quindi il periodo primaverile e inizio estate;
- Impiego di teli impermeabili con sovrastante materiale assorbente a protezione del suolo sottostante nelle zone di deposito e stazionamento dei mezzi di lavoro.
- recupero differenziazione e smaltimento a norma di legge dei materiali di scarto e rifiuti prodotti nell'attività di cantiere; tutto il materiale impiegato durante le lavorazioni sarà recuperato al termine delle operazioni, così come tutti i rifiuti prodotti saranno raccolti, differenziati e conferiti presso le isole ecologiche di fondovalle;
- limitare le superfici occupate dagli stoccaggi temporanei;
- utilizzo di mezzi e attrezzature di piccole dimensioni;
- Tutti i mezzi impiegati saranno dotati di filtri antiparticolato per abbattere le emissioni inquinanti in atmosfera ed i mezzi che trasportano i materiali saranno dotati di telo di copertura per evitare spargimenti e diffusione di polvere;
- Tutti i carburanti per il funzionamento delle attrezzature così come i lubrificanti ed eventuali sostanze oleose saranno trasportati, stoccati e maneggiati con estrema cautela per evitare il rischio di fuoriuscite o spargimenti involontari, anche di modeste quantità;
- La normale produzione di polveri durante le operazioni di perforazione (perforazione a distruzione di nucleo con martello di fondo foro) dovrà essere abbattuta mediante l'inumidimento dell'aria di perforazione con acqua immessa nella linea di perforazione e raccolta per mezzo di idonee tubazioni su una vasca di decantazione per non disperdere nell'ambiente le acque sature di polvere;
- Per limitare il rumore in fase di perforazione, l'utensile impiegato dovrà essere dotato di apposita cuffia atta a mitigare il disturbo sonoro; utilizzo di barriere fonoassorbenti che per limitare le emissioni acustiche dovute all'utilizzo della perforatrice e delle altre macchine operatrici.
- Le barriere paramassi avranno dei varchi tali da consentire il passaggio della fauna senza alcun problema;

Per quanto riguarda il Piano di Manutenzione delle opere che verrà redatto per il progetto esecutivo, ed il "piano di cantierizzazione a bassa invasività che verrà sviluppato in sede di progettazione esecutiva", anche questi elaborati, dovranno essere consegnati al Parco appena disponibili e comunque con congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori. Riguardo in particolare alla cantierizzazione, si ritiene opportuno cercare di evitare o comunque ridurre il più possibile eventuali "movimenti terra" per la "creazione di percorsi e postazioni di lavoro e deposito in versante", che danneggerebbero la vegetazione e

rischierebbero di innescare fenomeni di erosione superficiale; se opportuno dovrà essere consegnato anche un progetto di ripristino dell'area di cantiere.

Di chiedere infine la disponibilità ad organizzare un sopralluogo sul posto, contestualmente all'inizio dei lavori, al fine di poter illustrare al personale della ditta che effettuerà i lavori, le "specie vegetali particolarmente protette" ai sensi dell'art. 10.1 del Regolamento del Parco.

Il presente parere di Valutazione di incidenza è valido 5 anni da oggi.

La presente determinazione, viene trasmessa all'ufficio ValORIZZAZIONE Ambientale per gli adempimenti conseguenti.

Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini



ENTE DEL PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)

VERBALE DELLA COMMISSIONE TECNICA
SEDUTA DEL 07 GIUGNO 2022

Alle ore 9:30 del 07/06/2022, si è riunita la Commissione Tecnica nominata con delibera di Consiglio Direttivo n. 33 del 18/07/2019 per l'espressione del parere finalizzato al rilascio del nulla osta ai sensi dell'art. 13 della L. 394/91, dell'art. 26 della L. R. 15/94 e dell'art. 2 del Regolamento del Parco pubblicato sul BURM del 18/06/2015.

presente assente

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CANTANI Arch. Piero
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DIGNANI Dott. Geol. Andrea
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PERNA Dott. Paolo
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SANTONI Dott. Agr. Alessio
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZANNINI Dott. Marco

Il Direttore svolge anche la funzione di Segretario ed è presente l'agr. Elisabetta Ferroni responsabile del procedimento per il rilascio del nulla osta di carattere ecologico-ambientale;

Dopo aver preso visione della richiesta pervenuta dal Comune di Ancona, il Direttore relaziona alla Commissione Tecnica sulla pratica pervenuta che esprime il seguente parere:

Pratica prot. 1822 del 24/05/2022;

Richiedente: Comune di Ancona, Direzione Lavori Pubblici, Sport

Oggetto: nulla osta ex art. 13 L. 394/91, art. 26 L.R. 15/94 ed art. 3 del Regolamento del Parco e Valutazione di Incidenza ai sensi della Direttiva Habitat 43/92 CE e della DGR Marche 1661/2020, per l'intervento di "Opere di tutela ambientale della falesia di Ancona - messa in sicurezza tratto zona Cardeto - CUP E33H19000110001" NEL Comune di Ancona (AN)" - Conferenza di Servizi decisoria dell'08/06/2022.

si propone:

Premesso che,

- Lo Studio di Incidenza non è stato redatto in conformità alle Linee Guida di cui alla DGR Marche 1661/2020 e non affronta in maniera esaustiva alcune potenziali criticità degli interventi previsti in progetto, tuttavia le possibili interferenze dell'intervento risultano sufficientemente chiare a questo Ente;
- in particolare, non viene per niente preso in considerazione il rischio che il materiale di risulta del disgaggio, accumulato nell'area di deposito a ridosso della falesia, possa finire in mare ad opera delle mareggiate e danneggiare quindi le biocenosi marine habitat di interesse comunitario 1170, con particolare riferimento alla facies più pregiata e sensibile costituita dalle praterie a *Cystoseira compressa* e *Gongolaria barbata*; la sistemazione del materiale con la tecnica delle fascinate prevista in progetto potrebbe non risultare adeguata, dal momento che il materiale sarà presumibilmente prevalentemente roccioso, inoltre addossando il materiale alla falesia si andranno a "seppellire" quegli esemplari della flora tipica della falesia che attualmente vi crescono;
- La documentazione presentata, inoltre, non prende in considerazione le interferenze degli interventi in progetto con la presenza di esemplari di "Specie vegetali particolarmente protette" ai sensi dell'art. 10.1 del Regolamento del Parco, che sono stati riscontrati essere particolarmente diffusi nell'area di intervento; né le interferenze con gli esemplari arbustivi presenti sul ciglio sommitale, presumibilmente da rimuovere per poter realizzare il cordolo in cemento, per cui il

- progetto presentato non prevede le piantagioni compensative obbligatorie in base al Regolamento del Parco (art. 2.12-2.13);
- Lo Studio non considera, infine, con riferimento ai possibili impatti cumulativi, il fatto che già ampie porzioni di falesia sono state “messe in sicurezza” in maniera simile;
 - per quanto riguarda invece eventuali impatti nei confronti della popolazione di Falco Pellegrino, presi in considerazione nello Studio di Incidenza solo genericamente, senza far riferimento alla possibile perdita di siti di nidificazione, è stato possibile accertare, grazie ai contatti con gli esperti di avifauna che studiano il Conero, che tale specie non nidifica, né ha nidificato in passato, nella porzione di falesia oggetto di intervento;
 - in occasione dei sopralluoghi svolti dal personale del Parco è stato possibile accertare la presenza, nella porzione di falesia subito a monte delle grotte, di specie esotiche localmente invasive quali l'ailanto e il pitosforo;
 - l'Allegato H al Regolamento del Parco prevede: “Aree rupestri Protezione caduta massi: Divieto assoluto della messa in opera di reti. Nel solo caso di necessità di difesa di strutture antropiche valutare il disaggio in periodo non riproduttivo”, tuttavia, in occasione della stesura del Regolamento del Parco, secondo lo stesso Paolo Perna che ha partecipato come consulente esterno alla redazione, il divieto di cui all'Allegato H era stato inserito al fine di salvaguardare i siti di nidificazione dell'avifauna rupicola presenti in particolare sulle falesie calcaree, mentre lo stesso intervento, realizzato nel sito proposto, non risulta dannoso per l'avifauna, vista l'assenza di siti di nidificazione del Pellegrino sia attualmente che in passato;

di rilasciare il nulla osta ed il parere positivo di Valutazione di Incidenza con le seguenti prescrizioni:

6. gli interventi di disaggio non dovranno alterare l'attuale morfologia della falesia, caratterizzata dall'alternanza di porzioni più verticali non o poco vegetate e altre meno verticali e più vegetate, a formare dei gradoni che corrispondono all'alternanza di strati geologici più o meno soggetti ad erosione;
7. le reti non dovranno essere plastificate, al fine di evitare rischi di inquinamento da microplastiche;
8. per quanto riguarda i voli con l'elicottero cui si fa cenno nel progetto, per il trasporto dei materiali, dovrà essere richiesto apposito nulla osta al Parco per il sorvolo e l'atterraggio;
9. il progetto esecutivo dovrà comprendere un approfondimento botanico-vegetazionale che individui:
 - o numero e specie degli arbusti presenti sul ciglio sommitale della falesia e interferenti con la realizzazione del cordolo in cemento armato, con relativo piano di compensazione ai sensi degli articoli 2.12 e 2.13 del Regolamento del Parco;
 - o una proposta di compensazione consistente nell'eliminazione degli esemplari di specie esotiche (ailanto, pitosforo e eventuali altre che dovessero essere riscontrate) presenti nella porzione di falesia immediatamente sopra le “grotte”;
 - o modalità alternative di sistemazione, con tecniche di ingegneria naturalistica, del materiale di risulta del disaggio, prevedendo anche di effettuare la raccolta sul posto dei semi, e la semina, delle specie autoctone che spontaneamente colonizzano il detrito proveniente dalla falesia. Può essere prevista anche la messa a dimora di piantine radicate, selezionando specie adatte al sito (tra quelle che già vi crescono e autoctone del Conero) e tenendo conto che, nel rispetto del Regolamento, il germoplasma dovrà avere provenienza locale; pertanto si consiglia di rivolgersi ai vivai dell'Assam (tel 0718081) che già dispongono di piantine ottenute da semi o talee raccolte sul Conero o comunque nella Regione Marche;

Tale approfondimento dovrà essere consegnato al Parco appena disponibile e comunque con congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori;

10. tutte le misure di mitigazione già previste in progetto e nello Studio di Incidenza hanno valore prescrittivo;

Sirolo, li 07/06/2022

Dott. Marco Zannini

Dott. Geol. Andrea Dignani

Dott. Biol. Paolo Perna

Dott. Arch. Piero Cantani

oo

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

In ordine alla presente determinazione, appone il visto di accettazione

Sirolo, li 07/06/2022

UFF. VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
F.to Dott.ssa Agr. Elisabetta Ferroni

Visto: Il Direttore
 del Parco Naturale del Conero
 F.to Dr. Marco Zannini

oo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 27/06/2022 ed inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.

Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini

oo